

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1956** (ECLI:IT:COST:1956:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **DE NICOLA** - Redattore: - Relatore: **CAPPI**

Camera di Consiglio del **16/10/1956**; Decisione del **16/10/1956**

Deposito del **30/10/1956**; Pubblicazione in G. U. **03/11/1956**

Norme impugnate:

Massime: **8133 8134**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 16 OTTOBRE 1956

Deposito in cancelleria: 30 ottobre 1956.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 279 del 3 novembre 1956.

Pres. DE NICOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAEFANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza 22 febbraio 1956 del Pretore di Firenze nel procedimento penale a carico di Sarti Vasco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 136 del Registro ordinanze 1956;

2) Ordinanza 21 marzo 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Chiari Ezio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 137 del Reg. ord. 1956;

3) Ordinanza 22 marzo 1956 del Pretore di Orzinuovi nel procedimento penale a carico di Treccani Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 141 del Reg. ord. 1956;

4) Ordinanza 29 marzo 1956 del Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Arioli Armando, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 156 del Reg. ord. 1956;

5) Ordinanza 4 aprile 1956 del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Babbini Ada, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Augusto Castaldo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 158 del Reg. ord. 1956;

6) Ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Trapani nel procedimento penale a carico di La Mendola Angelo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 159 del Reg. ord. 1956;

7) Ordinanza 26 marzo 1956 del Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Errico Cosimo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 del 19 maggio 1956 ed iscritta al n. 160 del Reg. ord. 1956;

8) Ordinanza 16 aprile 1956 del Pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Lacopo Giancarlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 26 maggio 1956 ed iscritta al n. 171 del Reg. ord. 1956;

9) Ordinanza 9 febbraio 1956 del Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di Cannizzaro Giuseppe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 30 del Reg. ord. 1956;

10) Ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Bini Marcella, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 178 del Reg. ord. 1956;

11) Ordinanza 11 aprile 1956 del Tribunale di Taranto nel procedimento penale a carico di Tagliente Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 179 del Reg. ord. 1956;

12) Ordinanza 26 marzo 1956 del Tribunale di Lanciano nel procedimento penale a carico di Cicchetti Lidia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 180 del Reg. ord. 1956;

13) Ordinanza 20 aprile 1956 del Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Oberto Mafalda, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 192 del Reg. ord. 1956;

14) Ordinanza 27 aprile 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Perrotta Mattia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 194 del Reg. ord. 1956;

15) Ordinanza 26 aprile 1956 del Pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Cenci Fiammetta, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 195 del Reg. ord. 1956;

16) Ordinanza 9 maggio 1956 del Pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Andreazzoli Ottavia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 201 del Reg. ord. 1956;

17) Ordinanza 28 marzo 1956 del Pretore di Portoferraio nel procedimento penale a carico di Corsini Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 23 giugno 1956 ed iscritta al n. 210 del Reg. ord. 1956;

18) Ordinanza 16 marzo 1956 del Pretore di Tiriolo nel procedimento penale a carico di Angotti Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 27 giugno 1956 ed iscritta al n. 215 del Reg. ord. 1956;

19) Ordinanza 16 marzo 1956 del Pretore di Tiriolo nel procedimento penale a carico di Puccio Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 7 luglio 1956 ed iscritta al n. 216 del Reg. ord. 1956;

20) Ordinanza 27 marzo 1956 del Pretore di Notaresco nel procedimento penale a carico di Capuani Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 218 del Reg. ord. 1956;

21) Ordinanza 22 maggio 1956 del Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Racini Filippo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed ed iscritta al n. 220 del Reg. ord. 1956;

22) Ordinanza 12 aprile 1956 del Pretore di Como nel procedimento penale a carico di Grippa Alberto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 222 del Reg. ord. 1956;

23) Ordinanza 25 maggio 1956 del Pretore di Cuneo nel procedimento penale a carico di Gaio Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 21 luglio 1956 ed iscritta al n. 227 del Reg. ord. 1956;

24) Ordinanza 30 maggio 1956 del Pretore di Treviglio nel procedimento penale a carico di Roversi Alberto Mario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed iscritta al n. 225 del Reg. ord. 1956;

25) Ordinanza 6 giugno 1956 del Pretore di Verbania-Pallanza nel procedimento penale a carico di Borghini Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed iscritta al n. 226 del Reg. ord. 1856;

26) Ordinanza 10 aprile 1956 del Pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Micieli Francesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n. 224 del Reg. ord. 1956:

Viste le deduzioni presentate in cancelleria il 1 giugno 1956 dall'avv. Augusto Castaldo nell'interesse di Babbini Ada;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato;

Ritenuto

Che nel corso di vari procedimenti penali fu sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 e 163 del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la decisione di tale questione è stata dai giudici rimessa alla Corte con le ventisei ordinanze sopra elencate; quindici delle quali si riferiscono all'art. 157, senza specificazione di commi, otto all'intero art. 163, due ad ambedue gli artt. 157 e 163;

Che nella causa Micieli Francesca è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, oltreché per l'art. 157 legge di p.s., anche per gli artt. 164 e 170 stessa legge (ammonizione);

Che delle parti private si è costituita in giudizio solo Babbini Ada, insistendo sulla illegittimità costituzionale dell'art. 157; in sette cause è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'incompetenza di questa Corte a giudicare delle questioni di legittimità costituzionale relative alle norme anteriori alla Costituzione e, nel merito, l'infondatezza delle questioni sollevate;

Che l'eccezione di incompetenza è stata respinta con sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, alla quale si sono riportate tutte le sentenze successive nelle cause in cui la eccezione stessa era stata dedotta, ponendo un principio che vale anche ai fini della presente decisione;

Che la Corte, con sentenza n. 2 del 14 giugno 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 157 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte relativa al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette, e dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nelle parti relative al rimpatrio per traduzione; e, con sentenza n. 10 del 20 giugno 1956, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale nei riguardi dell'art. 163 del T.U. predetto;

Che tutte le questioni dedotte sono manifestamente infondate; giacché, o trattasi di questioni relative a norme di cui è stata già dichiarata la illegittimità, e l'infondatezza deriva dal fatto che, essendo sopraggiunta la cessazione della loro efficacia, non è più proponibile una questione di legittimità costituzionale nei loro confronti; o trattasi di questioni relative a norme nei riguardi delle quali la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, e rispetto ad esse non sussistono ragioni per adottare decisioni diverse da quelle contenute nelle due richiamate sentenze;

Che alle medesime conclusioni si deve giungere per la causa di Micieli Francesco, in quanto la Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 164 e 170 della legge di p.s., relativi all'ammonizione;

Che ai giudici di merito, ai quali sono rinviati gli atti, spetterà di applicare ai singoli casi i principi contenuti nelle due citate sentenze di questa Corte, accertando se le varie situazioni di fatto, che stanno alla base dei diversi procedimenti penali, siano contemplate o meno dalle norme che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime e che per effetto di tale dichiarazione hanno cessato di avere efficacia (artt. 136 della Costituzione e 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);

LA CORTE COSTITUZIONALE

Respinta l'eccezione di incompetenza dedotta dall'Avvocatura dello Stato, dichiara manifesta la infondatezza delle questioni proposte con le ventisei ordinanze relative agli artt. 157, 163, 164 e 170 del T.U. delle leggi di p.s., in seguito alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 2 del 14 giugno 1956, n. 10 del 20 giugno 1956 e n. 11 del 19 giugno 1956.

Ordina che gli atti relativi siano restituiti alle competenti autorità giudiziarie.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 16 ottobre 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.